

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE
DEL CICLO DEI RIFIUTI**

L'anno, il giorno e il mese che risultano dalle firme digitali, presso la sede della Comunità Valsugana e Tesino,

Tra

la Comunità Valsugana e Tesino (di seguito indicata come "Comunità"), con sede in Borgo Valsugana, codice fiscale 90014590229, P. IVA 02189180223, rappresentata dal Presidente pro-tempore Attilio Pedenzini, domiciliato per la sua carica presso la Comunità Valsugana e Tesino, in Borgo Valsugana – Piazzetta Ceschi n. 1, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio di Comunità n. 28 dd. 30/11/2017, esecutiva,

ed i Comuni del territorio della Comunità (di seguito indicati come "Comuni"):

1. Comune di Borgo Valsugana, codice fiscale n. 81000910224, rappresentato dal Sindaco Dalledonne Fabio, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 55 del 02/11/2017, esecutiva;
2. Comune di Bieno, codice fiscale n. 00347080228, rappresentato dal Sindaco Luca Guerri, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 8 del 28/02/2018, esecutiva;
3. Comune di Carzano, codice fiscale n. 00291040228, rappresentato dal Sindaco Cesare Castelpietra, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 27 del 28/12/2017, esecutiva;
4. Comune di Castel Ivano, codice fiscale n. 81002290229, rappresentato dal Sindaco Alberto Vesco, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione in forza della deliberazione consiliare n. 46 del 24/11/2017, esecutiva;
5. Comune di Castello Tesino, codice fiscale n. 00247030224 rappresentato dal Sindaco Ivan Boso che interviene nel presente in forza della deliberazione consiliare n. 34 del 27/11/2017, esecutiva;
6. Comune di Castelnuovo, codice fiscale n. 00423290220, rappresentato dal Sindaco Ivano Lorenzin che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 20 del 29/12/2017, esecutiva;

7. Comune di Cinte Tesino, codice fiscale n. 00302450226, rappresentato dal Sindaco Angelo Buffa, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 04 del 09/01/2018, esecutiva;
8. Comune di Grigno, codice fiscale n. 00301100228, rappresentato dal Sindaco Leopoldo Fogarotto, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 46 del 29/11/2017, esecutiva;
9. Comune di Novaledo, codice fiscale n. 00289900227, rappresentato dal Sindaco Diego Margon, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 5 del 01/03/2018, esecutiva;
10. Comune di Ospedaletto, codice fiscale 81002430221, rappresentato dal Sindaco Ruggero Felicetti, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 36 del 29/11/2017, esecutiva;
11. Comune di Pieve Tesino, codice fiscale n. 00249810227, rappresentato dal Sindaco Carola Gioseffi, che interviene nel presente in forza della deliberazione consiliare n. 41 del 29/11/2017, esecutiva;
12. Comune di Roncegno Terme, codice fiscale n. 00296510225, rappresentato dal Sindaco Mirko Montibeller che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 3 del 24/01/2018, esecutiva;
13. Comune di Ronchi Valsugana, codice fiscale n. 00291640225, rappresentato dal Sindaco Federico Maria Ganarin, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 35 del 29/11/2017, esecutiva;
14. Comune di Samone, codice fiscale n. 81002230225, rappresentato dal Sindaco Andrea Giampiccolo, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 34 del 28/11/2017, esecutiva;
15. Comune di Scurelle, codice fiscale n. 00301120226, rappresentato dal Sindaco Ropelato Fulvio, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 30 del 29/11/2017, esecutiva;
16. Comune di Telve, codice fiscale n. 00292750221, rappresentato dal Sindaco Fabrizio Trentin, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 5 del 18/01/2018, esecutiva;
17. Comune di Telve di Sopra, codice fiscale n. 81001210228, rappresentato dal Sindaco Ivano Colme, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 5 del 26/02/2018, esecutiva;
18. Comune di Torcegno, codice fiscale n. 00291650224, rappresentato dal Sindaco Campestrini Ornella, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 44 del 23/11/2017, esecutiva;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione dell'Assemblea del Comprensorio n. 57 del 30 ottobre 1986 si era provveduto ad approvare lo schema di convenzione per la gestione coordinata del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi e raccolte differenziate nel territorio comprensoriale, mediante la quale veniva affidata da parte dei Comuni del territorio comprensoriale al Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino, senza limiti di tempo, la gestione coordinata del medesimo servizio;
- con delibera dell'Assemblea del Comprensorio n.07 del 21 febbraio 2002 è stato approvato lo schema di convenzione con i Comuni del Comprensorio al fine di svolgere in modo coordinato il servizio relativo al ciclo integrale dei rifiuti e dell'igiene urbana;
- con decreto n. 233 di data 30 dicembre 2010, il Presidente della Provincia ha disposto la il trasferimento delle funzioni dal Comprensorio alla Comunità Valsugana e Tesino;
- in attesa della definizione degli ambiti territoriali, ai sensi dell'art. 3 della L.P. n.5 del 14 aprile 1998, risulta opportuno confermare il rapporto di collaborazione inerente i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di spazzamento strade e gestione tariffaria, già in atto tra gli enti sopra elencati, stipulando apposita convenzione ai sensi dell'articolo 8bis (Disposizioni per l'esercizio di compiti, attività e servizi pubblici locali in forma associata) della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm.ii.;
- per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio in oggetto così come per una migliore ed unificata organizzazione dello stesso nell'ambito del territorio della Comunità Valsugana e Tesino, i Comuni sopra rappresentati hanno ritenuto di trasferire volontariamente la titolarità della funzione inerente il servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa relativa al ciclo dei rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 8 della L.P. n. 5 del 14 aprile 1998, come sostituito dall'art. 15 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 20, alla Comunità medesima, previa stipulazione di apposita convenzione contenente le finalità, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie, così come stabilito dall'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;
- lo statuto della Comunità Valsugana e Tesino, ed in particolare gli artt. 23 e 24, prevede che la Comunità può esercitare e svolgere le funzioni, i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni;
- l'art. 3 della L.P. 14.04.1998 n. 5 definisce gli ambiti di gestione della raccolta differenziata, stabilendo il divieto di ulteriori frammentazioni dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in atto alla data di entrata in vigore della legge, fatti salvi accorpamenti gestionali più ampi;
- l'art. 13, comma 6, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.ii. contempla il ciclo dei rifiuti tra i servizi da organizzare su ambiti territoriali ottimali.

Ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti (servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso) e la disciplina dei rapporti tra Comuni e Comunità in seguito al trasferimento del medesimo servizio.

Art. 2 - Finalità e contenuti della convenzione

1. Scopo della presente convenzione è la gestione unificata del ciclo dei rifiuti, ispirata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità e improntata al rispetto e salvaguardia dell'ambiente.
2. A tal fine ciascun Comune, come sopra rappresentato, con la presente convenzione trasferisce alla Comunità che, come sopra rappresentata accetta, la gestione del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti.
3. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità del suddetto trasferimento nonché di gestione del relativo servizio.
4. Il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti deve essere dimostrato periodicamente attraverso l'elaborazione di un modello organizzativo in cui siano individuati specifici indicatori di rendicontazione.

Art. 3 – Modalità di espletamento del Servizio

1. La Comunità gestisce il servizio R.S.U. secondo le modalità di gestione dei servizi pubblici locali previste dall'ordinamento provinciale in materia.

Art. 4 – Gestione del Servizio R.S.U.

1. Il servizio di R.S.U. viene gestito con le modalità stabilite dai seguenti provvedimenti:
 - Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani della Comunità;
 - Capitolati speciali d'appalto e relativi contratti;
2. La Comunità provvede all'esecuzione di tutte le fasi relative al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, differenziati ed assimilati, che per legge o regolamento competono obbligatoriamente ai Comuni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6.
3. Ai Comuni sono garantite, su specifica e motivata richiesta, modalità di svolgimento del servizio migliorative ed integrative, purché compatibili, a giudizio della Comunità, con l'organizzazione generale del servizio.

Art. 5 – Compiti della Comunità

1. Alla Comunità competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali la stessa può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche nei limiti dell'assimilazione come previsto dal Regolamento della Comunità;
 - b) l'attuazione di tutte le iniziative di raccolta differenziata utili al fine del recupero di materiali e di energia nonché per la riduzione della produzione dei rifiuti;
 - c) l'adozione di idonei sistemi volti allo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
 - e) la distribuzione in numero adeguato dei contenitori per far fronte alle esigenze del servizio,

- la cura della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la loro sostituzione in caso di degrado in modo da mantenere l'attrezzatura in perfetta efficienza;
- f) la stipula degli atti necessari per le utenze non domestiche ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali;
 - g) la promozione di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di controllo in campo ambientale e, nello specifico, in materia di rifiuti;
 - h) la stipulazione delle convenzioni con il CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia e l'introito dei corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse.
2. Le verifiche periodiche necessarie ai fini gestionali sui centri di raccolta, situati sui rispettivi territori comunali, sono svolte dalla Comunità.

Art. 6 – Compiti dei Comuni

1. Ferma restando la competenza della Comunità di cui all'art. 5, ai Comuni competono le seguenti attività:
- a) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani derivanti da impianti comunali;
 - b) la localizzazione puntuale, su indicazione della Comunità, e realizzazione delle piazzole ed aree per il posizionamento dei contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani su suolo pubblico;
 - c) lo spazzamento delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche nonché la raccolta dei rifiuti nei cestini e dei rifiuti abusivamente abbandonati;
 - d) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte dei Sindaci per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli Enti preposti;
 - e) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006;
 - f) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006;
 - g) la delega alla Comunità alla stipula delle convenzioni con il CONAI in attuazione dell'accordo di programma quadro ANCI-CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia, riconoscendo alla Comunità i corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse;
 - h) il controllo sull'osservanza da parte degli utenti delle norme contenute nel regolamento della Comunità e nei regolamenti dei Comuni interessati.

Art. 7 - Proprietà delle attrezzature

1. Tutti gli strumenti ed attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti e per la gestione del servizio R.S.U. sono di proprietà della Comunità.
2. Le strutture, di proprietà Comunale – tra cui in particolare i centri di raccolta – sono messe a disposizione della Comunità.

Art. 8 Gestione della tariffa relativa al ciclo dei rifiuti (TA.RI.)

1. In base alle vigenti disposizioni normative citate in premessa, la determinazione, l'applicazione e la riscossione della TA.RI. competono alla Comunità.
2. La titolarità giuridica della TA.RI. è in capo alla Comunità, con particolare riferimento alla potestà deliberativa in ordine ai provvedimenti amministrativi finalizzati alla determinazione degli

elementi tariffari.

3. Compete alla Comunità:

- a) predisporre e approvare il Regolamento per la Disciplina della Tariffa per la Gestione del Ciclo dei Rifiuti;
- b) predisporre e approvare il Piano Finanziario al fine della determinazione, applicazione e riscossione della TA.RI., garantendo il coinvolgimento dei Comuni con le modalità previste dalla normativa provinciale in tema di riforma istituzionale e statuto;
- c) determinare, applicare e riscuotere il corrispettivo del servizio R.S.U. attraverso la TA.RI.;
- d) provvedere alla verifica dei dati ed alla conservazione dell'archivio informatico;
- e) attivare azioni di controllo e verifica in ordine alla regolarità dei dati dichiarati dagli utenti con il supporto e la collaborazione degli Uffici di ogni singolo Comune e/o dei servizi associati;
- f) predisporre tutte le attività inerenti l'elaborazione e l'emissione delle fatture;
- g) curare la riscossione della tariffa, sia quella ordinaria che coattiva (direttamente o a mezzo di soggetto esterno abilitato per legge);
- h) procedere a rimborsi o conguagli;
- i) curare i rapporti con eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo incaricati delle predette fasi sia sotto il profilo tecnico che sotto quello finanziario;
- l) distribuire i contenitori personali per la raccolta dei rifiuti, il loro ritiro e/o sostituzione;

4. La Comunità, per l'espletamento delle funzioni sopra esposte, può avvalersi, in completa autonomia organizzativa e finanziaria, di professionalità interne alla propria struttura ovvero, in tutto o in parte, affidare a soggetti esterni l'attività secondo le modalità di legge.

5. Competono ai Comuni le seguenti attività:

- a) trasferire mensilmente alla Comunità le informazioni anagrafiche nonché gli eventuali altri elementi utili ai fini della gestione e determinazione della TA.RI.;
- b) determinare e comunicare alla Comunità, entro il 30 settembre di ogni anno, i costi dagli stessi sostenuti per le attività attinenti lo svolgimento del servizio R.S.U. di cui all'art. 6 comma 1 lett. c), ai fini della applicazione della tariffa;
- c) individuare e comunicare alla Comunità il funzionario referente con le funzioni di interlocutore unico nei rapporti Comune-Comunità;
- d) trasmettere alla Comunità l'elenco dei titolari delle utenze che esercitano il commercio ambulante sul territorio comunale (mercati) e definire, in accordo con la Comunità medesima, le modalità per la riscossione della TA.RI. giornaliera.

Art. 9 – Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione, necessarie a garantire il controllo e l'indirizzo sul corretto svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, sono garantite dal Collegio dei Sindaci di cui all'art. 18 dello statuto della Comunità.

2. Spetta, in particolare, al Collegio dei Sindaci :

- a) esprimere pareri sulla proposta di Regolamento della TA.RI. e del servizio R.S.U. e sulle relative modifiche;
- b) esprimere pareri sulla proposta di Piano Finanziario al fine della determinazione, applicazione e riscossione della TA.RI.,
- c) esprimere pareri sulla proposta di atti di gara per l'affidamento del servizio R.S.U.

3. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta uno degli Enti sottoscrittori ne segnali l'opportunità al fine di indirizzare e controllare lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione e promuovere forme di pianificazione partecipata e comunque per trattare il piano finanziario preventivo e il consuntivo dell'esercizio.

4. Il Collegio dei Sindaci adotta tutte le decisioni necessarie e/o opportune per garantire l'attuazione della presente convenzione che non rientrino nell'espressa competenza della Comunità o di ciascuno dei Comuni convenzionati.

5. Il Collegio dei Sindaci, ove ritenga necessario, ha facoltà, in accordo con la Comunità, di individuare gruppi di lavoro specifici per affrontare determinate questioni con la presenza del Presidente o Assessore competente della Comunità.

Art. 10- Responsabilità

1. La Comunità assume piena e totale responsabilità, espressamente sollevando e mantenendo indenni i Comuni, per ogni e qualsiasi danno a persone e a cose che potesse derivare dalla gestione del servizio.
2. A tal fine la Comunità deve, direttamente od indirettamente, munirsi di adeguata ed idonea copertura assicurativa.
3. Spetta altresì alla Comunità, in collaborazione con i Comuni, porre in essere tutte le misure ed iniziative atte a consentire un corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

Art. 11 - Rapporti finanziari

1. Il gettito annuale della TA.RI. è riscosso dalla Comunità e contabilizzato sul bilancio della medesima, che ne acquisisce la titolarità e disponibilità giuridica.
2. La TA.RI. viene deliberata annualmente dalla Comunità in modo da prevedere la copertura del 100% dei costi di gestione individuati dal Piano Finanziario.
3. Con separati provvedimenti la Comunità provvede a rimborsare ai rispettivi Comuni i costi dei servizi svolti direttamente dagli stessi.
4. Nel caso di scostamenti tra bilancio ordinario di previsione e consuntivo del servizio R.S.U. l'eventuale avanzo o disavanzo rimane a carico della Comunità che provvede a gestirlo secondo le modalità previste dal regolamento della Comunità sulla determinazione e applicazione della TA.RI.

Art. 12 - Contenzioso

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui al precedente art. 9.
2. Tutte le controversie non definibili in via breve che insorgessero relativamente agli impegni previsti dalla presente convenzione, sono definite in via amministrativa ed in subordine si procede ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 13 - Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è stabilita fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello della sua stipulazione. Essa si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di cinque anni, fatta salva diversa determinazione dei Comuni, da comunicarsi alla Comunità con lettera raccomandata, entro sei mesi dalla scadenza originaria o tacitamente prorogata.

Art. 14 - Norme finali

1. La presente convenzione viene redatta in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss. mm. ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss. mm.
2. La presente convenzione scritta su n. 8 fogli comprese le firme viene letta, approvata e sottoscritta digitalmente come segue.

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	Pedenzini Attilio	Presidente
COMUNE DI BIENO	Guerri Luca	Sindaco
COMUNE DI BORGO VALSUGANA	Dalledonne Fabio	Sindaco
COMUNE DI CARZANO	Castelpietra Cesare	Sindaco
COMUNE DI CASTEL IVANO	Vesco Alberto	Sindaco
COMUNE DI CASTELLO TESINO	Boso Ivan	Sindaco
COMUNE DI CASTELNUOVO	Lorenzin Ivano	Sindaco
COMUNE DI CINTE TESINO	Buffa Angelo	Sindaco
COMUNE DI GRIGNO	Fogarotto Leopoldo	Sindaco
COMUNE DI NOVALEDO	Margon Diego	Sindaco
COMUNE DI OSPEDALETTO	Felicetti Ruggero	Sindaco
COMUNE DI PIEVE TESINO	Gioseffi Carola	Sindaco
COMUNE DI RONCEGNO TERME	Montibeller Miko	Sindaco
COMUNE DI RONCHI VALSUGANA	Ganarin Federico Maria	Sindaco
COMUNE DI SAMONE	Giampiccolo Andrea	Sindaco
COMUNE DI SCURELLE	Ropelato Fulvio	Sindaco
COMUNE DI TELVE	Trentin Fabrizio	Sindaco
COMUNE DI TELVE DI SOPRA	Colme Ivano	Sindaco
COMUNE DI TORCEGNO	Campestrini Ornella	Sindaco